



Regolamento per la nomina dei Referenti

**Approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 3/3/1997**

ART. 1

1. Il Dirigente responsabile della direzione di gruppi operativi appartenenti ai servizi previsti dall'art. 6 c. 1 lett. e), f), g), h) ed i) della legge regionale 25 settembre 1996, n° 41, nomina con propria determinazione un "referente" per ciascun gruppo operativo.
2. Tale nomina, di valenza annuale, coincide con l'anno solare quale unità temporale di riferimento dei programmi di attività dell'Ente.

ART. 2

1. Il referente deve di norma appartenere al gruppo operativo, a meno che non si ritenga - per motivate ragioni di razionalizzazione organizzativa - di prendere in considerazione due o più gruppi operativi.
2. In tal caso i predetti gruppi operativi devono appartenere ad un omogeneo ambito territoriale, intendendosi per tale il Distretto-Ambito ovvero il territorio di competenza di una unica Azienda per i servizi sanitari.
3. Ove l'insieme dei gruppi operativi unitamente considerati configuri la costituzione di Unità Operativa Complessa, individuata con le procedure di cui all'art. li del Regolamento Speciale, ad essa sarà preposto un Responsabile scelto tra gli operatori di ruolo appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla 8A, secondo quanto previsto dall'art. 12 del R. S..
4. Il Responsabile di Unità Operativa Complessa esprime il proprio parere preventivo sulla nomina dei referenti dei gruppi operativi assegnati alla sua competenza.

ART. 3

1. Il referente esercita essenzialmente le funzioni di raccordo tra il gruppo operativo ed il Responsabile della U.O.C. ove esistente, ovvero direttamente con il Dirigente preposto al servizio.
2. E' tenuto a segnalare tempestivamente ogni situazione di necessità e di urgenza, evidenziando senza indugi carenze o disfunzioni accertate nel funzionamento del servizio.
3. Riferisce periodicamente al Dirigente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento del servizio.
4. Propone, su indicazione del gruppo presiede, l'adozione, da parte degli organi amministrativi e di gestione, dei provvedimenti ritenuti opportuni o necessari per garantire la erogazione di servizi conformi ai livelli di qualità previsti da norme di legge e/o di regolamento ovvero dai programmi di attività dell'Ente o da specifici progetti-obiettivo.
5. Esprime il proprio preventivo parere sulla concessione di permessi, ferie, e - se richiesto dal Dirigente - aspettative, al personale appartenente al gruppo operativo.
6. Provvede al disbrigo delle procedure amministrative indicate dal Dirigente necessarie al funzionamento del servizio.
7. Attenendosi alle preventive disposizioni del Dirigente:
 - intrattiene rapporti con le istituzioni locali e con le realtà sociali, culturali, sportive, associative e di volontariato del territorio;
 - cura le relazioni con le famiglie degli utenti, fatte salve le competenze di specifiche figure professionali;
 - predispone iniziative di programmazione e valutazione dei risultati delle attività del Centro;
 - segnala le esigenze formative e di aggiornamento del gruppo operativo.
8. Prende parte di diritto alle riunioni degli organismi di partecipazione istituiti presso la sede del servizio di appartenenza.

ART. 4

1. Nel procedere alla nomina annuale del referente, il Dirigente responsabile valuterà il possesso dei seguenti requisiti da parte degli operatori interessati:
 - a) capacità di conduzione di un gruppo operativo, in relazione ai compiti attribuiti al referente;
 - b) senso di responsabilità, ruolo di "leader" all'interno del servizio e capacità di interpretare e condurre le dinamiche di gruppo;
 - c) adeguata professionalità ed esperienza nonché conoscenza delle problematiche insite nella conduzione dei servizi;
 - d) capacità di relazionarsi con le famiglie degli utenti.
2. La nomina a referente non comporta modificazione alcuna allo stato giuridico ed economico del dipendente; il Dirigente responsabile può, tuttavia, in presenza di situazioni di particolare impegno e complessità, proporre la corresponsione al referente di un compenso previsto, quale trattamento accessorio, dalla vigente normativa contrattuale.
3. Trattandosi di provvedimento instaurante un rapporto fiduciario, essenzialmente basato sul concetto di "intuitu personae", non incidente sulla sfera giuridica dell'interessato, il dipendente potrà rinunciare ad esercitare le funzioni di referente.
4. Tale rinuncia, peraltro, dovrà essere valutata ed accolta dal Dirigente e, se motivatamente respinta, la nomina rimane valida.

ART. 5

1. La nomina del referente potrà essere revocata dal Dirigente qualora l'interessato dimostri inadeguatezza verso i compiti assegnatigli e/o dichiarare di non condividere le linee operative e strategiche formulate dal Dirigente responsabile ovvero ponga in essere comportamenti contrastanti con le predette.
2. Il referente potrà, altresì, essere sostituito in via provvisoria o definitiva, in caso di prolungata assenza dal servizio.

ART. 6

1. Il referente indica al Dirigente responsabile il nominativo di un collega incaricato di sostituirlo in caso di assenza breve o impedimento.